

Prot. Gen. n. 5786
del 04-04-2022



Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

**Al Consigliere Comunale
Dott. Alfio Pillera
E pc Al Presidente del Consiglio
Loro Sedi**

OGGETTO : Richiesta di parere ex art. 97 TUEL al Segretario Generale . Riscontro.

In riscontro alle richieste relative l'oggetto depositate nella seduta di Consiglio comunale del 28/02/2023 , allegate alle delibere nn. 2 e 5 del 28/02/2023 , il sottoscritto Segretario Generale, incaricato della reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Randazzo, comunica quanto segue:

Premesso che il ruolo e le funzioni del Segretario Generale sono disciplinate dall'articolo 97 del TUEL e ss.mm.ii che disciplina per quanto di interesse :

...2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

...4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

Orbene, secondo il sistema delle competenze assegnate dal TUEL e ridisegnate dalla riforma operata con il d. l. n. 174/2012, l'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, sia esse di giunta che di consiglio, non rientra tra i compiti del segretario in quando l'art. 17, commi 85 e 86, della L. n. 127/1997 ha espressamente abrogato l'istituto del parere di legittimità del segretario comunale su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio.

Il legislatore della novella del 2012, con la suddetta norma ha invero rafforzato i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, come modificati dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 174/2012 come atti procedimentali obbligatori e gli stessi sono stati posti al centro del sistema anche per ovviare alla mancanza di competenza tecnica dei componenti di Giunta e Consiglio.

Tali pareri rientrano tra quelli preventivi, dall'art. 147 del TUEL, a mente del quale "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa". Pertanto nell'ambito del controllo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, rientra a pieno titolo il controllo sulla legittimità della proposta di deliberazione, ovvero sia la verifica del rispetto delle norme che presidiano l'attività amministrativa nello specifico campo, nonché la legittimità del fine pubblico perseguito e la correttezza sostanziale delle soluzioni adottate.

La lettura combinata dall'art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell'azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore.

Invece, con il "parere di regolarità contabile" il fine perseguito dal legislatore è stato quello di assegnare al responsabile del servizio di ragioneria un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio dell'ente e, a tal fine, nell'esprimere tale parere egli dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali.

È utile in ogni caso ricordare pure il ruolo dei revisori dei conti nell'ambito degli enti locali, disciplinati dal T.U. 267/2000 all'art. 234, che con i pareri espressi devono rispondere all'attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

In sostanza, quindi, l'attività del collegio dei revisori si esplica in attività di collaborazione, rilascio di pareri, vigilanza e verifiche.

Per quanto riguarda il ruolo del Segretario comunale, è indubbio che lo stesso svolge una specifica funzione di garante della legalità e di correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale, di assistenza e di collaborazione giuridica ed amministrativa proprio in virtù dell'evoluzione normativa in materia.

Per quanto sopra premesso e richiamato, si dà atto, verificati i fascicoli delle proposte esposte ed approvate dal civico consenso nella seduta del 28/02/2023 che le stesse sono muniti dei pareri tecnico e contabile come previsti dal TUEELL e corredate dal parere favorevole dei revisori dei conti a garanzia della vigilanza e verifica contabile come disposte dalle norme sopra richiamate.

Per quando di competenza si attesta la correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale degli atti approvati nella seduta del 28/02/2023.

Restando a disposizione, cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Marco Puglisi

